



TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice, dott. Andrea Carena,

Letto il piano di liquidazione ex art. 14ter legge 3 del 2012;

ritenuto che lo stesso soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter legge 3/2012 e che la documentazione è completa.

Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3.

E' stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (Dott. Carlo Odorisio) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies.

Non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

Ritenuto che debba altresì disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né



acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, delle considerazioni svolte dalla ricorrente e delle osservazioni formulate al riguardo dall'OCC, debbano essere esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2021, i redditi percepiti dalla ricorrente fino alla concorrenza della somma mensile di euro 750,00, necessaria per sostentamento suo e della sua famiglia e che, parimenti, possa essere esclusa dalla liquidazione la quota di proprietà di $\frac{1}{4}$ dell'autovettura targata FJ176YH, necessaria alla debitrice per recarsi al lavoro, ed il cui valore, peraltro modesto (pari ad euro 1.875,00, secondo stima), appare comunque difficilmente realizzabile, trattandosi di bene in proprietà comune con altri due soggetti.

PQM

Visto l'art. 14quinquies legge 27.1.2012 n. 3,

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- b) nomina liquidatore il dott. Carlo Odorisio;
- c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- d) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 1. n. 3/2021, di lasciare nella disponibilità della ricorrente i redditi percepiti fino alla concorrenza della somma mensile di euro 750,00, procedendo, quindi, per tutta la durata del piano a liquidare ogni reddito percepito in eccesso;
- e) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Asti a cura della cancelleria;
- f) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- g) fissa il termine del 22.4.2022 per la redazione dell'inventario;
- h) ordina il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione in favore del liquidatore;
- i) dispone che il liquidatore depositi, con cadenza semestrale, una relazione di aggiornamento.

Asti, 22.3.2022

Il Giudice

Dott. Andrea Carena



